

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

INSEGNANTI E ATA

Docente: Sergio Sulis

PROGRAMMA DEL CORSO BASE

- **Concetti e definizioni di base**
- **Organizzazione della prevenzione**
- **Diritti e doveri**
- **Organi di vigilanza, assistenza e controllo**

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Due ore e mezza - Si proietteranno diapositive e si potrà intervenire in qualsiasi momento per eventuali chiarimenti

Mezz'ora – Discussione e approfondimenti

Mezz'ora– Si effettuerà un sopralluogo nell'edificio (quadri elettrici, estintori, segnaletica...)

Nell'ultima mezz'ora - test di valutazione

Totale: quattro ore

- **Concetti e definizioni di base**
- **Organizzazione della prevenzione**
- **Diritti e doveri**
- **Organi di vigilanza, assistenza e controllo**

SICUREZZA A SCUOLA

- **Sicurezza in condizioni ordinarie (D. Lgs. 09.04.2008, n. 81)**
- **Sicurezza in situazioni di emergenza DM 26 agosto 1992 e D. Lgs. 09.04.2008, n. 81**

Il Decreto Legislativo 81

Costituisce il nostro principale riferimento di legge, dato che impone obblighi specifici al Datore di Lavoro e ai Lavoratori.

Nella scuola il Dirigente Scolastico, i Lavoratori Docenti e non Docenti insieme agli studenti **DEVONO** osservare le prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo.

DOCUMENTI OBBLIGATORI DELLA SICUREZZA

Documento di valutazione del rischio

Contiene l'analisi dei rischi e l'eventuale programma delle misure da attuare per la sicurezza in condizioni ordinarie.

Piano di Emergenza

Specifica le modalità operative e le istruzioni da seguire in circostanze che impongano l'evacuazione immediata dell'edificio.

Principali contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi

DEFINIZIONE DEL RISCHIO

Il rischio è la probabilità che si verifichi un evento indesiderato che può procurare danno.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per rendere oggettiva la valutazione del rischio si adotta un criterio matematico in cui il rischio è espresso come prodotto tra la probabilità (P) e l'entità del danno (D):

$$R = P \times D$$

Per ridurre il rischio R bisogna che i fattori P e D siano più piccoli possibile.

RISCHIO: $R = P \times D$

PREVENZIONE

E' l'insieme delle misure che si adottano per ridurre la probabilità (P) che accada un determinato evento.

Esempi di prevenzione: cultura della sicurezza, non usare fiamme libere, effettuare la manutenzione degli impianti periodicamente, non sovraccaricare le prese multiple, verificare che l'ambiente sia confortevole (sufficientemente illuminato, riscaldato ecc..).


RISCHIO: $R = P \times D$

PROTEZIONE

E' l'insieme delle misure che si adottano per ridurre l'entità del danno (P) quando ormai l'evento si è verificato.

Esempi di protezione: cultura della sicurezza, usare i guanti, saper usare un estintore, installare il “salvavita” e l'impianto di terra, installare se necessario il “parafulmine”, i percorsi di esodo, conoscere ed attuare le istruzioni in caso di emergenza ecc..

- **L'estintore è un esempio di protezione attiva**



- **Ma la protezione più importante è il sistema di vie di uscita**

Stima della probabilità

P=3 e 4 : evento molto probabile

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato.

Si sono già verificati eventi per la stessa mancanza rilevata nella stessa scuola o in altre in situazioni analoghe.

Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.

Stima della probabilità

P=2 : evento probabile

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.

E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.

Stima della probabilità

P=1 : evento poco probabile

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.

Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio.

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità.

Stima della gravità del danno

D= 3 e 4: grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o addirittura letale.

Esposizione cronica con effetti totalmente o parzialmente irreversibili e invalidanti.

Stima della gravità del danno

D=2 : medio

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.

Esposizione cronica con effetti reversibili.

Stima della gravità del danno

D=1 : Lieve

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Se si assegnano i valori 1, 2, 3 e 4 alle variabili P e D, i valori corrispondenti del rischio sono i seguenti:


P

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4

D

- $R \geq 8$ Azioni correttive immediate;
- $4 \leq R \leq 6$ Azioni correttive da programmare con urgenza;
- $1 \leq R \leq 3$ Azioni correttive/migliorative da programmare nel breve-medio termine.

IL PIANO DI EMERGENZA



Principali contenuti del PIANO DI EMERGENZA

- Strumenti adoperati per divulgare le problematiche;
- Tipologia di eventi (incendio, attentati, crolli);
- Schede (sono sette).

Riveste importanza particolare per il
docente, che contiene

MODALITA'OPERATIVE e

MODULO DI EVACUAZIONE

SCHEDA 7 - MODALITA' OPERATIVE

E MODULO DI EVACUAZIONE **MODALITA' OPERATIVE** **DIRIGENTE SCOLASTICO**

- Controllare la corretta applicazione degli ordini di servizio relativi agli incarichi assegnati.
- Predisporre l'addestramento periodico del personale docente e del personale non docente per utilizzare correttamente i mezzi antincendio.
- Emanare l'ordine di evacuazione e sovrintendere alle operazioni di sgombero.

MODALITA' OPERATIVE

DOCENTI 1

- Designare l'alunno apri-fila e quello chiudi-fila. L'alunno apri-fila deve conoscere il percorso di esodo relativo alla classe, ai laboratori ..
- Informare gli studenti sui contenuti del piano di emergenza ed invitarli ad una responsabile osservazione delle norme e dei comportamenti in esso previsti.

MODALITA' OPERATIVE

DOCENTI 2

- Intervenire prontamente laddove si dovessero determinare situazioni critiche dovute al panico.
- Comunicare immediatamente al dirigente scolastico le sopraggiunte situazioni di pericolo.

MODALITA' OPERATIVE – DOCENTI 3

IN CASO DI ALLARME:

- Mantenere la calma
- Invitare l'alunno aprifila ad aprire la porta
- Invitare i compagni ad uscire ordinatamente
- Prendere il registro di classe e la penna
- Recarsi seguendo i ragazzi al punto di raduno

Giunti al punto di raduno:

- Compilare il modulo di evacuazione (presente nel registro) e attendere il cessato allarme.

MODALITA' OPERATIVE NON DOCENTI

- Adempiere agli incarichi assegnati.
- Controllare le operazioni di evacuazione ed in particolare:

Evitare che il flusso diventi caotico;

Vigilare sulle uscite di sicurezza;

Verificare che nessuno studente sia rimasto all'interno della scuola.

MODULO DI EVACUAZIONE

- PUNTO DI RACCOLTA
- CLASSE
- STUDENTI PRESENTI
- STUDENTI EVACUATI
- STUDENTI FERITI
- STUDENTI DISPERSI
- DATA ORA E FIRMA

- **Concetti e definizioni di base**
- **Organizzazione della prevenzione**
- **Diritti e doveri**
- **Organi di vigilanza, assistenza e controllo**

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- 1) DATORE DI LAVORO
- 2) **MEDICO COMPETENTE**
- 3) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
- 4) ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)
- 5) **INCARICATI PER LA PREVENZIONE INCENDI E L'EVACUAZIONE**
- 6) **INCARICATI PER IL PRIMO SOCCORSO**
- 7) **AMMINISTRAZIONE COMUNALE**
- 8) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
- 8) **PREPOSTI**
- 9) **LAVORATORI**

DATORE DI LAVORO: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque colui che ha la responsabilità dell'impresa in quanto titolare dei poteri di spesa e decisionali. Nella scuola è individuato nel **DIRIGENTE SCOLASTICO** (D.M.P.I. 21/06/96 N.292)

Il D.Lgs.81/08 all'art. 17 illustra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro

OBBLIGHI:

- garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
- elaborare il documento valutazione dei rischi
- informare e formare

Il Dirigente Scolastico

Deve designare:

- Il RSPP
- Il Medico competente (se necessario)
- I Lavoratori incaricati per la prevenzione incendi
- I lavoratori incaricati per il primo soccorso

Si avvale della collaborazione di:

- Dirigenti e Preposti
- Consulenti ed Esperti della sicurezza

Incaricati per la prevenzione incendi e l'evacuazione: Il Dirigente scolastico, sentito il RLS, per ogni singola sede, designa i lavoratori incaricati di attuare il servizio di prevenzione incendi e lotta antincendio, i quali devono ricevere a tal fine una specifica formazione. Il compito degli incaricati è quello di:

- vigilare costantemente affinché vengano rispettate le disposizioni interne relative alla prevenzione incendi
- vigilare affinché le vie di fuga siano mantenute sgombre
- conoscere i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, uscite di emergenza ecc.)
- controllare la condizione degli estintori e degli altri mezzi di lotta antincendio, l'efficienza delle uscite di sicurezza e delle porte resistenti al fuoco
- segnalare eventuali situazioni di pericolo d'incendio.

L'incaricato deve in definitiva:

- Saper condurre la prova di evacuazione
- Effettuare le verifiche e tenere aggiornato il registro dei controlli periodici.

Nel caso sia necessario, in presenza di alunni con disabilità, gli incaricati devono concordare preventivamente le modalità di evacuazione con gli insegnanti, il Dirigente Scolastico e il RSPP.

- Incaricati per il primo soccorso : In ogni singola scuola deve essere disponibile l'attrezzatura minima col materiale occorrente per il primo soccorso. Il D.S., sentito il RLS, designa gli incaricati, i quali devono ricevere a tal fine una specifica formazione, facendo in modo che almeno uno di essi sia presente in ogni plesso scolastico. Gli incaricati al primo soccorso devono:
 - mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici (pacchetto di medicazione, cassetta di pronto soccorso, infermeria ecc.)
 - aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni
 - intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza : L'introduzione di questa figura costituisce uno dei punti qualificanti della nuova concezione del sistema di gestione della sicurezza fondata sulla condivisione da parte di tutti i lavoratori degli obiettivi e dei mezzi per raggiungere la conformità dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza e di tutela della salute.

Il rappresentante per la sicurezza:

- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le diverse attività
- Viene consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi
- Viene consultato sulla designazione degli ASPP, e delle figure sensibili
- È consultato in merito alla organizzazione della formazione
- Riceve tutte le informazioni relative alla sicurezza
- Fa proposte in merito all'attività di prevenzione.

- Preposto: secondo l'art.2 del D.Lgs punto e) è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

OBBLIGHI:

- **sovrintendere** e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- **richiedere** l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. Ciascun lavoratore, tradizionalmente considerato un soggetto passivo, ha un ruolo attivo chiaramente delineato dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08 con il titolo **Obblighi dei lavoratori**.

OBBLIGHI:

- **osservare** le disposizioni aziendali in tema di sicurezza
- **utilizzare** correttamente macchinari, utensili, dispositivi di prevenzione e protezione, ecc. senza manometterli, segnalare anomalie al D.L. e all'RLS
- **non compiere**, di propria iniziativa, operazioni e manovre non di competenza

- **Concetti e definizioni di base**
- **Organizzazione della prevenzione**
- **Diritti e doveri**
- **Organi di vigilanza, assistenza e controllo**

Articolo 44 – Diritti del lavoratore

- Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, **non può subire pregiudizio alcuno** e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze

DIRITTI E OBBLIGHI DEL LAVORATORE

La norma prevede che ciascun lavoratore debba prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere effetti delle sue azioni od omissioni.

- In particolare poi vengono indicati alcuni obblighi per i lavoratori, quali:
- -osservare le disposizioni impartite da datore di lavoro, dirigenti e preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;
- - utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, nonchè i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale;
- segnalare immediatamente le eventuali deficienze delle attrezzature, e ogni altra condizione di pericolo di cui si venga a conoscenza
- non rimuovere senza autorizzazioni i dispositivi di sicurezza;

- non compiere di propria iniziativa operazioni non di propria competenza che possano compromettere la sicurezza, propria o di altri;
- sottoporsi a i controlli sanitari previsti.

Il mancato rispetto degli obblighi da parte dei datori di lavoro, ma anche dei lavoratori, comporta sanzioni di tipo amministrativo (pecuniarie), ma può anche determinare l'attivazione di procedimenti penali.

SANZIONI

Articolo 20 Obblighi dei lavoratori		
Estensione dell'obbligo di esporre apposita tessera di riconoscimento per i lavoratori autonomi e per coloro che svolgono attività in regime di appalto o subappalto		
	Comma 2. I lavoratori devono in particolare: osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.	Art. 59, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro
	Comma 2. I lavoratori devono in particolare: utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, ... i dispositivi di sicurezza + i dispositivi di protezione messi a loro disposizione + segnalare immediatamente ... le deficienze dei mezzi e dei dispositivi e condizione di pericolo + eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente + non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; + non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza + partecipare ai programmi di formazione e di addestramento + sottoporsi ai controlli sanitari	Prescrizione obbligatoria (art.301, D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009); sanzione in via amministrativa pari a 150 euro
	Comma 3) I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.	Art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008, come modif. D.Lgs. n. 106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro

- **Concetti e definizioni di base**
- **Organizzazione della prevenzione**
- **Diritti e doveri**
- **Organi di vigilanza, assistenza e controllo**

L'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le attività svolte sono le seguenti:

- a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;
- b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per verificare

- per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;
- c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;

- d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11.
- e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;
- f)) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;

- g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;**
- h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;**
- i) elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);**
- l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z);**
- m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.**

- La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco